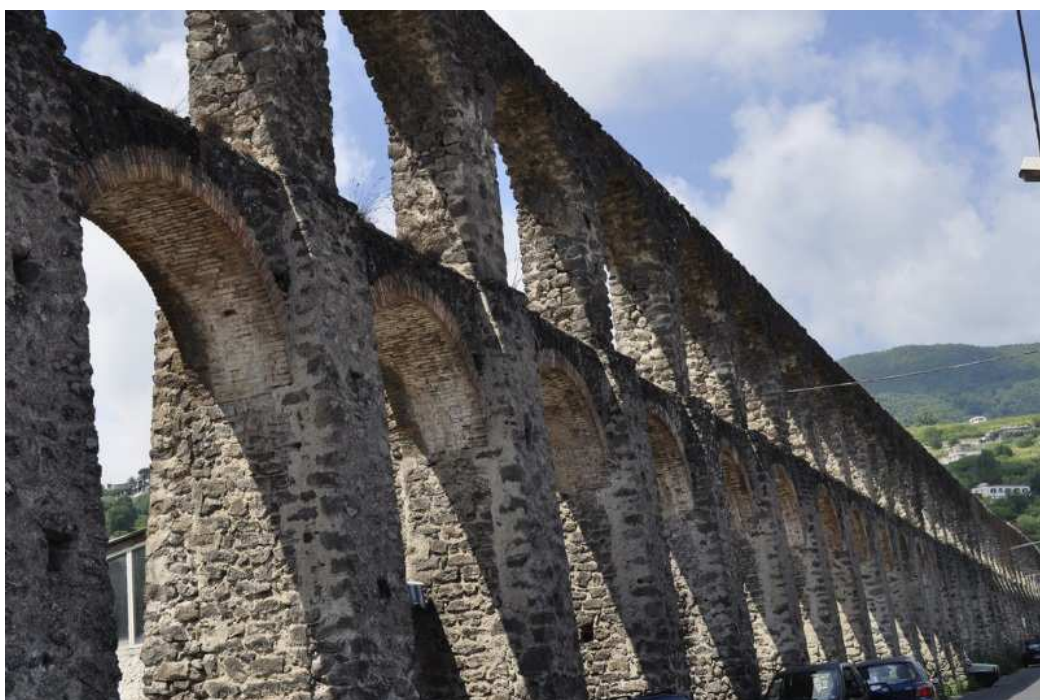


# *Ente Idrico Campano*

## **STATUTO**

*Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale  
della Campania n. del*



## SOMMARIO

### **TITOLO I - Disposizioni preliminari e generali**

- Articolo 1 – Ente Idrico Campano – definizione e costituzione
- Articolo 2 – Durata e sedi
- Articolo 3 – Finalità
- Articolo 4 – Funzioni

### **TITOLO II - Forme di consultazione, di partecipazione e di divulgazione**

- Articolo 5 – Comitato consultivo

### **TITOLO III - Organi di governo**

- Articolo 6 – Organi dell'EIC
- Articolo 7 – Presidente
- Articolo 8 – Comitato esecutivo
- Articolo 9 – Funzioni del Comitato esecutivo
- Articolo 10 – Attività regolamentare del Comitato esecutivo
- Articolo 11 – Direttore Generale
- Articolo 12 – Funzioni del Direttore Generale
- Articolo 13 – Consigli di distretto
- Articolo 14 – Funzioni dei Consigli di distretto
- Articolo 15 – Collegio dei Revisori

### **TITOLO IV - Organizzazione**

- Articolo 16 – Principi di organizzazione dell'EIC
- Articolo 17 - Personale
- Articolo 18 – Dirigenti
- Articolo 19 – Reclutamento personale dirigente
- Articolo 20 – Patrimonio
- Articolo 21 - Spese di funzionamento

### **TITOLO V - Controlli**

- Articolo 22 – Vigilanza e controlli
- Articolo 23 – Ufficio tecnico di Controllo
- Articolo 24 – Controllo delle gestioni in house
- Articolo 25 – Pubblicazione degli atti

### **TITOLO VI - Disposizioni finali**

- Articolo 26 – Modifiche statutarie
- Articolo 27 – Norma finale e di rinvio

### **ALLEGATO A – Ambiti distrettuali**

### **ALLEGATO B – Norme per l'elezione dei componenti dei consigli di distretto**

### **ALLEGATO C – Suddivisione degli ambiti distrettuali in fasce di rappresentanza**

### **ALLEGATO D – Ripartizione dei seggi**

### **ALLEGATO E – Norme per l'elezione del Coordinatore del Consiglio di Distretto**

### **ALLEGATO F – Norme per l'elezione dei componenti del Comitato esecutivo**

### **ALLEGATO G – Norme per l'elezione del Presidente dell'EIC**

### **ALLEGATO H – Composizione del Comitato esecutivo**

### **ALLEGATO I - Schema di Contratto del Direttore Generale**

## **TITOLO I - Disposizioni preliminari e generali**

### **Articolo 1- Ente Idrico Campano – definizione e costituzione**

1. Il presente statuto disciplina l'organizzazione dell'Ente Idrico Campano, le modalità di elezioni e le funzioni degli organi dell'Ente.
2. L'Ente Idrico Campano (di seguito indicato EIC), istituito con Legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 in attuazione del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è un Ente con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
3. Ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della L.R.15/2015, all'EIC partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano costituiti in consorzio obbligatorio.

### **Articolo 2 –Durata e sedi**

1. L'EIC è costituito a tempo indeterminato.
2. L'EIC ha sede legale in Napoli, in via Santa Lucia n.81, presso gli uffici della Regione Campania.
3. In prima applicazione, fino a diversa determinazione del Comitato Esecutivo, le sedi operative dell'EIC sono allocate presso gli uffici dei soppressi Enti d'Ambito.

### **Articolo 3 - Finalità**

1. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. nonché della legge regionale 15/2015, l'EIC è l'ente attraverso il quale gli enti locali ricadenti nell'ATO unico regionale e suddivisi in ambiti distrettuali, di cui all'allegato A del presente Statuto, esercitano le competenze ad essi spettanti in materia di:
  - a) gestione delle risorse idriche;
  - b) organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato, secondo i dettami del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e della normativa europea in vigore per l'affidamento dei servizi pubblici a rete;
  - c) programmazione e tutela di acquedotti, fognature, impianti di depurazione e altre infrastrutture idriche di pubblica utilità.
1. In relazione alle suddette competenze, costituiscono obiettivi prioritari dell'attività dell'EIC:
  - a) la salvaguardia e la valorizzazione della qualità e della quantità del patrimonio idrico, privilegiando le azioni volte al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue;
  - b) la tutela del consumatore ed in particolare, attraverso meccanismi di perequazione tariffaria, dei cittadini "deboli" nei confronti del soggetto gestore;
  - c) la rimozione di possibili fattori di diseconomia nella produzione dei servizi e la garanzia di uniformità di livello dei servizi forniti in tutti i comuni dell'ambito territoriale ottimale.

### **Articolo 4 - Funzioni**

1. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 3, l'EIC svolge le funzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalla legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15. L'EIC, in particolare:
  - a) predispone, adotta, approva ed aggiorna, il Piano d'Ambito su scala regionale di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo le procedure di cui all'articolo 16

della L.R. 15/2015 e lo trasmette, entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla Regione, all'Autorità per l'Energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) per ogni Ambito distrettuale affida la gestione del servizio idrico integrato al soggetto gestore sulla base delle indicazioni di ciascun consiglio di distretto in coerenza, con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia;

c) predispone la convenzione e i relativi disciplinari che regolamentano i rapporti con i soggetti gestori, sulla base delle indicazioni dell'AEEGSI;

d) svolge ogni altra funzione e competenza prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii., ivi compresi i poteri di controllo e sostitutivi di cui all'articolo 152 del decreto medesimo;

e) stabilisce le modalità con cui deve avvenire il trasferimento in concessione d'uso gratuita delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali associati e di altri soggetti pubblici, in favore del gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri a norma dell'articolo 153 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. Qualora i suddetti enti, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine ritardino o omettano tale trasferimento, l'EIC ricorre ai poteri sostitutivi di cui alla normativa vigente.

f) propone all'AEEGSI la tariffa del servizio idrico, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.10 comma 2 lett. g ed all'art. 14 comma 1 lett. f della l.r. 15/2015.

2. Nell'espletamento delle proprie funzioni l'EIC ha il compito di:

a) definire indici di produttività, nel rispetto delle direttive dell'AEEGSI, per la valutazione dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;

c) definire i parametri a supporto delle politiche tariffarie, nel rispetto delle competenze dell'AEEGSI;

d) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia, per l'azione di vigilanza a tutela dell'ambiente;

e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;

f) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria;

g) vigilare sulla correttezza dell'attività dei gestori ed applicare le sanzioni previste dai relativi disciplinari;

h) verificare la coerenza delle tariffe proposte dai distretti.

3. L'EIC si dota di strumenti idonei a monitorare e vigilare sulla gestione del servizio idrico nei cinque ambiti distrettuali e garantisce l'informazione completa e aggiornata sull'organizzazione e sul funzionamento del servizio idrico medesimo.

4. L'EIC subentra nei rapporti giuridici posti in essere dai precedenti Enti di Ambito con le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 dell'art.21 della legge regionale 2 dicembre 2015, n.15.

## **TITOLO II - Forme di consultazione, di partecipazione e di divulgazione**

### **Articolo 5 - Comitato Consultivo**

1. E' costituito il Comitato Consultivo sul Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 20 della l.r. n. 15/2015, ai fini di assicurare il diritto del cittadino alla disponibilità di acqua, l'uso consapevole e sostenibile della risorsa, la sua qualità e quella del servizio erogato, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell'EIC, di consultazione e verifica sulla gestione e di analisi dei reclami e di rilevazione della customer satisfaction.

2. Il Comitato consultivo:

a) promuove forme di consultazione e partecipazione dei Comuni appartenenti all'ATO in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'EIC;

b) predispone e propone progetti di uso consapevole della risorsa idrica e di conoscenza del ciclo idrico integrato, anche ai fini divulgativi in ambito scolastico;

c) organizza iniziative volte alla valorizzazione delle risorse ambientali e alle finalità istituzionali dell'ente;

d) esprime parere sulla proposta della carta dei servizi;

- e) assume la rappresentanza e la cura degli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione ai diversamente abili, ai residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche disagiate;
  - f) promuove la puntuale informazione agli utenti per la trasparenza nei rapporti contrattuali, la semplificazione nell'accesso ai servizi e l'acquisizione delle osservazioni e valutazioni inerenti il SII.
3. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale di Stabilità per l'anno 2016, il Comitato provvede a realizzare un proprio sito internet istituzionale interattivo con gli utenti in modo da assicurare la massima diffusione delle proposte e delle richieste dei cittadini.
4. L'EIC, con proprio regolamento approvato dal Comitato esecutivo, disciplina la composizione del Comitato consultivo ed il relativo funzionamento, sulla base dei principi elencati nella legge regionale e dei criteri fissati dal Consiglio Regionale.
5. I componenti del Comitato consultivo svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito.
6. Il Direttore generale dell'EIC individua, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi e degli uffici, il responsabile dei rapporti con l'utenza.

### **TITOLO III - Organi di governo**

#### **Articolo 6 – Organi dell'EIC**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 15/2015, all'EIC si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. Sono organi dell'EIC:
- a) il Presidente;
  - b) il Comitato esecutivo;
  - c) il Direttore generale;
  - d) i Consigli di distretto;
  - e) il Collegio dei revisori dei conti.

#### **Articolo 7 - Presidente**

1. Il Presidente è eletto, tra i componenti del Comitato esecutivo con le modalità indicate nell'allegato G al presente Statuto.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'EIC.
3. Il Presidente convoca il Comitato esecutivo, lo presiede e ne coordina i lavori e le attività.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal componente del Comitato Esecutivo da lui delegato con atto scritto. In caso di impossibilità di delega, la funzione di Presidente spetta al componente con la maggiore età anagrafica.
5. Il Presidente rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile una sola volta. A parità di voti, è eletto Presidente il componente del Comitato esecutivo più giovane per età. Nelle more dell'elezione del Presidente, ne assume le funzioni il componente del Comitato esecutivo con la maggiore età anagrafica.

#### **Articolo 8 - Comitato esecutivo**

1. Il Comitato esecutivo si compone di venti membri. Sono membri di diritto i cinque coordinatori dei Consigli di distretto di cui all'articolo 13 della legge regionale 2 dicembre 2015, n.15. Quindici membri sono eletti dai Consigli di distretto tra i propri componenti con le modalità di cui all'allegato F, in proporzione di un componente ogni trecentocinquanta abitanti residenti nel distretto, come indicato nell'allegato H.

2. I componenti del Comitato esecutivo durano in carica cinque anni. In caso di termine del mandato, di anticipata cessazione, sospensione o decadenza del componente eletto, si procede alla sostituzione, definitiva o temporanea, con le stesse modalità di cui all'allegato F.
3. In prima convocazione, le sedute del Comitato esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, con rappresentanza di almeno un componente per ogni Consiglio di distretto. Dalla seconda convocazione, le sedute del Comitato esecutivo sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
4. Salva diversa previsione da parte del regolamento di cui al successivo art. 10 in base all'oggetto della deliberazione, le votazioni avvengono per voto palese. Il regolamento può prevedere forme diverse di votazione in base all'oggetto in discussione.
5. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Sono dichiarati decaduti da membri del Comitato esecutivo i componenti che risultano assenti ingiustificati per tre sedute consecutive. A tal fine il Presidente, in seguito all'avvenuto accertamento di dette assenze, comunica per iscritto al componente interessato l'avvio del procedimento di decadenza e la possibilità di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire eventuali elementi probatori, entro il termine indicato nella comunicazione, comunque non inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della stessa. Decorso tale termine, la decadenza è deliberata dal Comitato esecutivo, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal componente stesso.
7. Delle convocazioni delle sedute è dato avviso sul sito istituzionale dell'EIC. Delle convocazioni delle sedute è, altresì, informato il Comitato consultivo sul Servizio Idrico Integrato di cui all'articolo 20 della legge regionale 2 dicembre 2015, n.15. Delle convocazioni delle sedute è dato altresì avviso sul sito istituzionale dell'EIC.
8. Alla scadenza degli organi dell'EIC e fino al rinnovo dei nuovi organi, è applicata la disciplina della proroga degli organi amministrativi prevista dalla normativa vigente. Nel caso di inerzia degli Enti Locali, la Regione, previa diffida, esercita i poteri sostitutivi.

### **Articolo 9 - Funzioni del Comitato esecutivo**

1. Il Comitato esecutivo si riunisce non meno di due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente a norma di regolamento interno.
3. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n.15/2015, il Comitato esecutivo provvede:
  - a) all'adozione del Piano d'ambito regionale di cui all'articolo 16 della l.r. 15/2015;
  - b) all'approvazione della forma di gestione nei singoli ambiti distrettuali definita dai Consigli di distretto;
  - c) all'elaborazione, sentiti i Consigli di distretto e le Autorità competenti, del bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 152/2006;
  - d) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel Piano d'ambito regionale;
  - e) alla definizione degli standard qualitativi del servizio e dei livelli minimi dello stesso nel rispetto delle direttive dell'AEEGSI;
  - f) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'Ente;
  - g) alla predisposizione, sulla base dell'istruttoria svolta dal direttore generale e nel rispetto della metodologia di calcolo definita dall'AEEGSI della tariffa di base del Servizio idrico Integrato (SII);
  - h) all'approvazione, sulla base di istruttoria del direttore generale sentiti i Consigli di distretto, del piano economico-finanziario previsto dal Piano d'ambito regionale e dai Piani d'ambito distrettuali;
  - i) all'approvazione della pianta organica dell'EIC;

- l) alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;
  - m) all'approvazione della carta dei servizi idrici che i gestori sono tenuti ad adottare;
  - n) all'approvazione del contratto con il direttore generale.
4. Il Comitato Esecutivo nomina il collegio dei revisori dei conti, individuati ai sensi dell'art.15 della legge regionale n.15/2015 e dell'art.15 del presente Statuto.

#### **Articolo 10 - Attività regolamentare del Comitato esecutivo**

1. Il Comitato Esecutivo disciplina con proprio regolamento:
  - a) l'organizzazione e il funzionamento delle sedute;
  - b) le modalità di partecipazione dei Comuni nei quali ricadono le risorse idriche alle attività di programmazione e progettazione di cui all'articolo 10 comma 4 della legge regionale 2 dicembre 2015, n.15;
  - c) l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi dell'EIC;
  - d) la composizione e il funzionamento del Comitato Consultivo sul Servizio Idrico Integrato in conformità a quanto stabilito dall'art. 20 della L.R. n. 15/2015.
- 2 Detto regolamento è approvato con il voto favorevole di almeno il sessanta per cento dei componenti del Comitato.

#### **Articolo 11 - Direttore generale**

1. Il direttore generale, ai sensi dell'art.11 e 12 della l.r. 15/2015, ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'EIC.
2. Il direttore generale è nominato dal Presidente su deliberazione del Comitato esecutivo ed è individuato, previo avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse, tra soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente, di professionalità e competenza adeguata ed esperienza nel settore dei servizi pubblici locali.
3. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'EIC. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità definite dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di cinque anni, con possibilità di proroga e/o di rinnovo per un periodo di pari durata per una sola volta. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dal Comitato esecutivo con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale.
5. Nel caso di scadenza o revoca dell'incarico, o di cessazione anticipata dello stesso, nelle more della nomina del nuovo direttore generale, il Comitato esecutivo individua il direttore provvisorio tra il personale dipendente dell'ente.
6. Il Direttore Generale sovrintende e coordina l'attività tecnico amministrativa degli uffici dell'EIC al fine di assicurarne il buon andamento e ne risponde al Comitato esecutivo. Assicura al Presidente e al Comitato ogni collaborazione per tutto ciò che concerne lo svolgimento dei loro compiti.

#### **Articolo 12 - Funzioni del Direttore generale**

Ai sensi dell'art. 12 della l.r. 15/2015, il direttore generale, in coerenza con gli indirizzi generali definiti dal Comitato esecutivo:

- a) espleta le procedure di affidamento del servizio idrico integrato per ogni Ambito distrettuale, approvate dal Comitato esecutivo sulla base delle proposte dei Consigli di distretto;
  - b) provvede alla gestione delle convenzioni di affidamento del servizio, supportato dalle strutture operative degli ambiti distrettuali;
  - c) controlla l'attività dei soggetti gestori del servizio e provvede all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza degli stessi nonché, previa deliberazione del Comitato esecutivo, all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 152, comma 2, del decreto legislativo 152/2006;
  - d) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo;
  - e) formula proposte ed esprime pareri ai Consigli di distretto;
  - f) predispone la relazione annuale sulle attività dell'EIC da trasmettere, entro il 30 dicembre di ciascun anno, al Presidente della Giunta regionale per ogni opportuna valutazione;
  - g) procede alla verifica ricognitiva della legittimità delle gestioni esistenti prevista dall'art. 172, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.
3. Il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'EIC, coordina le strutture operative, ed in particolare:
- a) adotta il programma annuale delle attività dell'Ente, attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi dei dirigenti e assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali;
  - b) predispone gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo;
  - c) elabora il regolamento interno di organizzazione da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo;
  - d) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
  - e) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
  - f) controlla l'attività dei dirigenti ed interviene in loro sostituzione in caso di inerzia;
  - g) cura l'esecuzione delle delibere dell'Ente e l'inoltro alla Regione, entro trenta giorni dall'approvazione, dei bilanci d'esercizio dell'Ente.

### **Articolo 13 - Consigli di distretto**

1. Il Consiglio di distretto, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 2 dicembre 2015, n.15, è composto da trenta membri eletti tra i sindaci dei Comuni appartenenti al distretto e/o loro designati, con le modalità di cui all'allegato B del presente Statuto e secondo la ripartizione dei seggi stabilita dall'allegato D.
2. La composizione dei consigli di distretto è tale da garantire la rappresentanza degli Enti locali, in seno a ciascun distretto, sulla base del peso demografico, per tre fasce di rappresentanza, come stabilite dall'Allegato C al presente statuto. Ai fini di assicurare la rappresentatività di ogni fascia demografica nel Consiglio, nei distretti in cui la popolazione complessiva dei Comuni afferenti alla fascia di dimensione minore sia inferiore a quella utile per l'attribuzione di un seggio, alla fascia di dimensione minore viene comunque attribuito un seggio a detrazione dei seggi attribuiti alla fascia con maggiore rappresentatività.
3. L'elezione del Consiglio di distretto è regolata dalle norme di cui all'Allegato B al presente statuto.
4. Il Consiglio di distretto rimane in carica cinque anni. In caso di termine del mandato, di anticipata cessazione, sospensione o decadenza si procede alla sostituzione, definitiva o temporanea, con le stesse modalità di cui all'allegato B.
5. Il Consiglio di distretto, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 2 dicembre 2015, n.15, elegge al proprio interno il coordinatore, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori del consiglio medesimo con le modalità di cui all'Allegato E. Il coordinatore rimane in carica per cinque anni. Nelle more dell'elezione del coordinatore, ne assume le funzioni il componente del consiglio con la maggiore età anagrafica.
6. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 15/2015, nella prima adunanza dell'organo, i membri del consiglio di distretto eleggono i componenti del comitato esecutivo, con le modalità di cui all'Allegato F del presente Statuto.

7. In caso di assenza o impedimento del coordinatore, le sue funzioni sono svolte dal componente del consiglio da lui delegato o in caso di impossibilità di delega dal componente di maggiore età anagrafica.
8. La convocazione e l'organizzazione delle sedute, nonché l'assunzione delle deliberazioni del Consiglio di distretto sono disciplinate con regolamento interno approvato con il voto favorevole di almeno il sessanta per cento dei componenti.

#### **Articolo 14 - Funzioni dei Consigli di distretto**

1. I consigli di distretto svolgono le funzioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 2 dicembre 2015, n.15 di seguito elencate:
  - a) approvano il Piano d'ambito distrettuale;
  - b) definiscono la forma di gestione del servizio per la successiva approvazione da parte del comitato esecutivo;
  - c) formulano proposte al Comitato esecutivo in merito al bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  - d) concorrono alla verifica dello stato di attuazione del piano d'ambito e del raggiungimento degli standard economico-finanziari e tariffari, nonché del livello di efficienza, affidabilità e qualità del servizio assicurati all'utenza, informando il direttore generale delle eventuali criticità riscontrate;
  - e) svolgono attività consultiva e propositiva, nei casi previsti dalla legge nonché su richiesta del Comitato esecutivo;
  - f) predispongono e propongono la tariffa di distretto;
  - g) vigilano sull'attività del gestore;
  - h) predispongono il bilancio distrettuale.
2. Per lo svolgimento delle funzioni, il Consiglio di distretto si avvale di un ufficio e di personale individuato con determinazione del Direttore generale, secondo quanto previsto dal regolamento degli uffici e dei servizi.

#### **Articolo 15 - Collegio dei revisori**

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri scelti secondo quanto previsto all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in esito all'espletamento di una procedura di selezione pubblica.
2. Il collegio dei revisori dei conti individua al proprio interno il Presidente, resta in carica quattro anni e non può essere riconfermato.
3. Nelle more dell'elezione del Presidente o in sua assenza, il Collegio è presieduto dal componente con maggiore anzianità di nomina oppure il più anziano di età.
4. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
5. Al collegio dei revisori spetta un'indennità annua determinata dal Comitato esecutivo, sulla base della normativa vigente in materia.
6. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali ai sensi della vigente normativa in materia e relaziona annualmente al comitato esecutivo sui risultati dell'attività svolta.
7. Ai membri del collegio dei revisori si applica la normativa sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi vigente in materia.
8. I revisori dei conti possono partecipare, su loro richiesta, alle sedute del Comitato esecutivo, così come disciplinato dal regolamento di funzionamento dello stesso organo.
9. I revisori dei conti, nell'esercizio della loro attività hanno libero accesso agli atti e documenti dell'EIC, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di loro competenza.

10. I revisori dei conti sono tenuti al segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del proprio ufficio nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

## **TITOLO IV - Organizzazione**

### ***Articolo 16 - Principi di organizzazione dell'EIC***

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed il conseguimento degli obiettivi strategici posti dalla normativa statale e regionale, l'EIC ispira l'azione amministrativa e l'organizzazione dei servizi e degli uffici ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, buon andamento, trasparenza, imparzialità.

2. L'organizzazione dei servizi e degli uffici dell'EIC è disciplinata con regolamento approvato dal Comitato esecutivo su proposta del Direttore generale ed è articolata in una struttura di livello centrale con funzioni di carattere generale e di coordinamento e sedi territoriali tecnico-amministrative anche con funzioni di supporto ai Consigli di distretto e di rapporto con l'utenza.

### ***Articolo 17 - Personale***

1. Il Comitato esecutivo dell'EIC determina, su proposta del direttore generale, la dotazione organica del personale, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e in funzione dell'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle attività affidate.

2. Le norme che regolano i rapporti giuridici di tutto il personale dell'EIC sono dettate dal Testo unico per il Pubblico Impiego L. 30/03/2001 n. 165. I contratti sono disciplinati dal CCNL personale comparto regioni e autonomie locali.

### ***Articolo 18 - Dirigenti***

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione, con responsabilità della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno.

2. I dirigenti rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati di gestione.

### ***Articolo 19 - Reclutamento personale dirigente***

1. In ossequio a quanto previsto dal D. lgs. 165/2001, la copertura dei posti di dirigente avviene con procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata, e con una riserva di posti nel limite del 30% di quelli banditi, a favore del personale titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbia maturato almeno 5 anni alle dipendenze dei soppressi Enti d'Ambito. Ai fini della copertura di tali posti costituirà, altresì, titolo da valutare l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato svolte anche in attuazione di contratti a tempo determinato presso gli Enti di Ambito.

2. Nella fase transitoria, fino all'espletamento delle procedure concorsuali, il Direttore Generale, assicura la continuità amministrativa dell'Ente nell'ambito delle funzioni attribuitegli, conferendo le funzioni di responsabilità al personale trasferito dai soppressi Enti d'Ambito, in possesso di laurea magistrale o equivalente, di dimostrata professionalità.

## **Articolo 20- Patrimonio e responsabilità patrimoniale**

1. L'EIC ha un proprio patrimonio costituito da:
  - a) un fondo di dotazione iniziale, istituito all'atto della costituzione dell'EIC, quantificato in € 0,50 per abitante residente, a carico dei Comuni partecipanti all'EIC, da corrispondere entro 90 giorni dalla delibera comunale di adesione all'EIC;
  - b) dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dagli enti locali nonché ogni altro contributo in natura, beni o servizi;
  - c) dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri;
  - d) dalle rinvenienze disponibili in esito al completamento delle procedure di liquidazione degli Enti di Ambito.
2. Il riparto tra i Comuni della quota relativa al fondo di dotazione, in favore dell'EIC, avviene sulla base dell'entità della popolazione residente negli stessi Comuni alla data di approvazione del presente Statuto sulla base dei dati ufficiali ISTAT relativi ai cittadini residenti in Regione Campania, riportati in allegato A,
3. L'EIC risponde con il proprio patrimonio esclusivamente alle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Ente.

## **Articolo 21 - Spese di funzionamento**

1. Le spese di funzionamento dell'EIC gravano sulla tariffa del servizio idrico integrato, in conformità alle norme vigenti.
2. In fase transitoria l'EIC fa fronte alle spese di funzionamento:
  - a) con i proventi posti a carico dei soggetti gestori e ricompresi in tariffa;
  - b) con i contributi già attualmente riconosciuti, a qualsiasi titolo, dai Comuni a favore degli Enti d'ambito in liquidazione.

## **TITOLO V - Controlli**

### **Articolo 22 - Vigilanza e controlli**

1. La Regione Campania, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15/2015:
  - a) vigila sulle attività dell'EIC, esercitando anche i poteri sostitutivi mediante la nomina di commissari *ad acta* ai sensi dell'art.152, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
  - b) partecipa al controllo sui piani e programmi di investimento per assicurare la partecipazione al controllo sui piani e programmi di investimento e il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e per la realizzazione degli interventi di interesse strategico regionale;
  - c) verifica la compatibilità e coerenza del Piano d'ambito con gli obiettivi di programmazione e di pianificazione regionali.
2. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione del Servizio idrico integrato campano.

### **Articolo 23 - Ufficio di Tecnico di Controllo**

1. Nell'ambito della struttura operativa dell'EIC, è costituito l'ufficio tecnico di controllo con funzioni di controllo e verifica sulle gestioni dei servizi, sui programmi e sugli investimenti, con il compito precipuo di controllare l'operato dei soggetti gestori del servizio idrico integrato e di indirizzarne l'attività in conformità al piano d'ambito previsto dall'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 della legge regionale 02 dicembre 2015 n. 15.
2. L'ufficio di Controllo è supporto tecnico al direttore generale ed ai Consigli di distretto, e relaziona sull'attività svolta ogni qual volta è previsto o richiesto.

3. L'ufficio di Controllo, in particolare, controlla che la gestione delle risorse idriche avvenga secondo le indicazioni formulate dall'EIC e in conformità al Piano regolatore generale degli acquedotti, al piano d'ambito, ai piani ed programmi di settore approvati dalla Giunta regionale. Allo stesso è affidata, inoltre, l'attività del controllo *in house*, previsto al successivo articolo 24, sul soggetto gestore.

4. Alla individuazione delle figure operanti nell'ufficio di Controllo ed al loro successivo incarico provvede il Comitato esecutivo, su proposta del Direttore generale.

#### **Articolo 24 – Controllo delle gestioni in house**

1. Per gli affidamenti *in house*, ai sensi delle norme Europee e statali vigenti, il controllo analogo è esercitato in conformità ad apposito regolamento predisposto dal Direttore generale ed approvato dal Comitato esecutivo.

2. Con tale Regolamento sono individuati:

- a) gli atti di indirizzo strategico dell'EIC per controllare l'attività del soggetto gestore;
- b) gli atti del soggetto gestore assoggettati a mera comunicazione preventiva all'Ente controllante;
- c) gli atti del soggetto gestore, inerenti gli indirizzi strategici *sub* lett. a), assoggettati a procedimenti di concertazione con l'ente controllante;
- d) le modalità di informazione periodica sull'attività del soggetto gestore;
- e) le clausole obbligatorie da inserire nella convenzione di affidamento del servizio, che disciplinano le ipotesi di sua risoluzione, da parte dell'ente controllante, per grave inadempimento del soggetto gestore nei procedimenti di concertazione di cui alla precedente lettera c);
- f) le modalità di aggiornamento del modello di controllo *in house*, in adeguamento delle norme di settore eventualmente sopravvenienti;
- g) le modalità di partecipazione del Consiglio distrettuale al controllo sull'attività del soggetto gestore.

#### **Articolo 25 - Pubblicazione degli atti**

1. Tutti gli atti, i provvedimenti, le decisioni assunti dagli organi dell'EIC, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013, sono pubblicati all'Albo on-line dell'EIC, collocato sulla *home page* del sito istituzionale dell'ente e successivamente archiviati nelle apposite sezioni del medesimo sito web.

2. Gli atti sono di norma pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo di tutti gli allegati. In deroga a tale principio, qualora la tipologia e/o la consistenza e/o il numero degli atti da pubblicare non ne consentano l'integrale pubblicazione, nell'atto in pubblicazione viene segnalata la consistenza della documentazione mancante e le modalità di accesso alla stessa.

3. I provvedimenti divengono esecutivi, di regola, decorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione, salvo nei casi in cui la legge statale o regionale ovvero la stessa deliberazione dell'EIC o il presente Statuto dispongano diversamente.

4. In caso d'urgenza e con separata votazione, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di deliberazione riguardante modificazioni statutarie per la quale è richiesta la pubblicazione per trenta giorni, decorsi i quali lo statuto modificato entra in vigore.

### **TITOLO VI - Disposizioni finali**

#### **Articolo 26 - Modifiche statutarie**

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Comitato esecutivo con il voto favorevole dei due terzi dei rappresentanti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione

è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei rappresentanti assegnati.

2. Alla scadenza degli organi elettivi dell'EIC, in caso di variazioni demografiche incidenti sulle fasce di rappresentanza, al fine di garantire la rappresentanza degli enti locali sulla base del peso demografico per le fasce di rappresentanza di cui all'art.13 della l.r. 15/2015, il Comitato esecutivo provvede alle modifiche statutarie dell'Allegato A con le procedure di cui al precedente comma.

3. Su richiesta motivata dell'Ente oppure in conseguenza dell'istituzione di nuovi Comuni o della modificazione di Comuni esistenti, la Giunta regionale, ai sensi dell'art.6 comma 3 della l.r. 15/2015, modifica la composizione degli Ambiti distrettuali di cui all'allegato A, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 152/2006.

4. Le modificazioni statutarie entrano in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'EIC.

### ***Articolo 27 - Norma finale e di rinvio***

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alla legislazione nazionale e regionale vigente.